

**Beniamino Sandrini**

**Via del Fante, n° 21**

37066 CASELLE di Sommacampagna

T. 0458581200 Cell. 3485214565

Mail: beniaminosandrini@virgilio.it



Caselle d'Erbe, **31.01.2014**

*D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.*

*La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.*

**Oggetto:**

**Considerazioni e Osservazioni alla Deliberazione n. 9 del 29.1.2014 del Commissario Prefettizio di Sommacampagna inerenti la Discarica Siberie (che sarebbe un'Opera Pubblica realizzata mediante un "Project Financing")**

Visto la Delibera del Commissario Prefettizio n° 9 del 29/1/2014 pubblicata all'Albo Pretorio in data 31/1/2014 avente ad oggetto: "**COSTRUZIONE, GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA, DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NON PUTRESCIBILI, NELL'EX CAVA "SIBERIE" DI PROPRIETA' COMUNALE - AUTORIZZAZIONE (A.I.A.) DI CUI ALLA DELIBERA REGIONALE N. 996/2009 DELL'A.T.I. CON CAPOGRUPPO GEONOVA SPA DI TREVISO - APPROVAZIONE RICHIESTA DI PROROGA PAGAMENTO INDENNIZZO AMBIENTALE RELATIVO AL IV TRIMESTRE 2013**", con la presente... si inviano alcune Considerazioni e Osservazioni al fine che al Commissario possano essere evitati eventuali errori che siano conseguenti a "*improbabili*" relazioni e/o "*improbe*" dichiarazioni... a Lui fornite dagli Uffici Comunali.

**OGGETTO:** COSTRUZIONE, GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA, DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NON PUTRESCIBILI, NELL'EX CAVA "SIBERIE" DI PROPRIETA' COMUNALE - AUTORIZZAZIONE (A.I.A.) DI CUI ALLA DELIBERA REGIONALE N. 996/2009DELL'A.T.I. CON CAPOGRUPPO GEONOVA SPA DI TREVISO - APPROVAZIONE RICHIESTA DI PROROGA PAGAMENTO INDENNIZZO AMBIENTALE RELATIVO AL IV TRIMESTRE 2013.

Già nell'oggetto della Delibera del Commissario vi sono **DUE ERRORI**. Il primo errore è che l'oggetto della Delibera del Commissario non corrisponde all'oggetto della DGRV 996-2009 che sarebbe il seguente: Recupero ambientale dell'ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 L. n. 109/94. Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e L.R. n. 26/07.

Nell'oggetto della Delibera del Commissario - visto che non è stato riportato l'esatto oggetto della DGRV 996/2009 - non vi è cenno che il gestore della Discarica Siberie è una "**A.T.I. - Associazione Temporanea d'Impresa**", di cui la Geo Nova SpA ne è solo la ditta "capogruppo" e quindi solo la ditta "mandataria".

Al **Dott. Lucio Parente**

**Commissario Prefettizio**

del Comune di Sommacampagna

Via Carlo Alberto, 1

37066 - SOMMACAMPAGNA

sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

**e per conoscenza a:**

Al **Responsabile Ufficio Ecologia**

**Responsabile Ufficio Ragioneria**

del Comune di Sommacampagna

Via Carlo Alberto, 1

37066 - SOMMACAMPAGNA

sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

Nell'oggetto della Delibera del Commissario - sempre perchè non è stato riportato l'esatto oggetto della DGRV 996/2009 - non è stato evidenziato che il Recupero Ambientale dell'Ex Cava Siberie è un'Opera Pubblica perché realizzata in Project Financing che doveva essere svolto con la: (A) Progettazione, (B) Costruzione (C) Gestione Operativa (D) Gestione Post Operativa... di una Discarica controllata.

Nell'oggetto della Delibera del Commissario sono state scritte le parole: "indennizzo ambientale", di cui però non se ne comprende il significato, visto che le uniche somme che, eventualmente, il Comune di Sommacampagna può introitare... sono quelle stabilite nella Convenzione del Project Financing come definito all'art. 12 - "Canone di Concessione".

#### ARTICOLO 12

##### Canone di concessione

Il Gestore corrisponde al Comune di Sommacampagna il canone di Euro 29,89 (ventinove virgola ottantanove) per ogni Tonnellata di materiale e/o rifiuto smaltito, al netto di qualsiasi imposta e tassa dovuta, ed in particolare al netto del contributo ambientale previsto dall'art. 37 della L.R. del Veneto 3/2000, e al netto del tributo speciale previsto dall'art. 39 della medesima Legge Regionale, esclusi quelli conferiti gratuitamente a norma dell'articolo 11 della presente convenzione.

Il canone verrà versato sulla base dei quantitativi dei rifiuti risultante dal registro di carico della discarica, in rate trimestrali, corrispondenti ai trimestri solari da liquidarsi entro il mese successivo a quello di scadenza trimestrale.

Il canone medesimo sarà sottoposto a revisione annuale in base all'andamento dell'indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicato a cura dell'I.S.T.A.T., per ogni annualità successiva alla prima decorrente dalla data di stipula della presente convenzione, con riferimento all'indice pubblicato nel mese precedente la scadenza annuale.

Il Comune ha la facoltà di operare verifiche di carico della discarica controllata al fine di constatare la veridicità dei dati risultanti dal detto registro.

Nel caso in cui venissero autorizzati, successivamente alla stipula della presente convenzione, quantitativi di rifiuti non pericolosi non putrescibili, superiori al volume globale di cui all'autorizzazione regionale, il Comune si riserva il diritto di riscattare la concessione con le modalità economiche e finanziarie di cui all'art. 14, valutata la convenienza, od in alternativa di rinegoziare il canone di concessione, assunto il canone vigente a quel momento come base minima di quanto dal Gestore comunque dovuto.

In merito poi al... 1° paragrafo della Delibera del Commissario Prefettizio 9/2014, come sotto riportata ...

La Regione Veneto, con D.G.R. 21.04.2009 n. 996, previa valutazione ambientale, ha emesso a favore della ditta Geo Nova s.p.a. l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e della Legge Regionale del Veneto n. 26/2007 esclusivamente per l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto in oggetto, secondo quanto stabilito nelle prescrizioni facenti parte del parere allegato alla delibera medesima; (parere n. 219 del 10/12/2008 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A);

... forse, nella premessa, bisognava ricordare che successivamente alla DGRV 996/2009, di DGRV ne erano state emesse altre due, la DGRV 332/2012 e la DGRV 1251/2013 e forse bisognava ricordare anche le varie A.I.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale che nel frattempo potevano essere state rilasciate.

In merito poi al... 2° paragrafo della Delibera del Commissario Prefettizio 9/2014, come sotto riportata ...

Vista la richiesta formale pervenuta in data 16.01.2014 prot. 703 con la quale la ditta Geo-Nova spa di Treviso chiede il posticipo dell'indennizzo del 4° trimestre 2013 ammontante ad € 326.108,29 in scadenza il prossimo 31.01.2014 al 30.04.2014 previo riconoscimento al Comune degli interessi legali;

... al cittadino *diventa incomprensibile il comprendere* le motivazioni di questa delibera se non ha preso visione della richiesta come formulata dalla Geo Nova SpA, che qui sopra viene denominato: "indennizzo del 4° trimestre"... quando nell'oggetto della Delibera 9/2014 è stato scritto: "indennizzo ambientale" mentre la "ATI Geo Nova" dovrebbe corrispondere il "Canone di Concessione" del Project Financing e sui ritardi di questo dovrebbero essere applicate le "Penali e le Sanzioni" dell'art 13 della Convenzione.

Il Gestore nell'esecuzione del servizio previsto dalla presente convenzione, nulla escluso, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso.

Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze municipali e dalla presente convenzione saranno accertate dagli incaricati del Comune mediante relazione del Responsabile del procedimento.

L'applicazione delle penalità è preceduta da regolare contestazione dell'inadempien-

za al Gestore, il quale avrà la facoltà di presentare le sue eventuali controdeduzioni, entro e non oltre, dieci giorni dal ricevimento della contestazione.

L'Amministrazione, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dal Gestore, ne dà comunicazione allo stesso entro il termine di 30 (trenta) giorni; in caso contrario le controdeduzioni si intendono non accolte e al Gestore saranno applicate le relative penali sotto stabilite.

In particolare, saranno applicate le seguenti penalità/sanzioni:

– Mancato rispetto di ogni termine previsto dalla presente convenzione, sia relativo ai tempi previsti per la costruzione/allestimento, sia per la gestione operativa che post-operativa: Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero) per ogni giorno di ritardo.

– Inesatto rispetto degli standard costruttivi per ciascuna tipologia prevista nell'allestimento, nella gestione operativa e post-operativa: Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero) cadauna infrazione, indipendentemente dalle disposizioni della direzione lavori.

– Mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del corrispettivo dovuto al Comune: Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) per ogni giorno di ritardo.

Tali penalità/sanzioni sono integrative, e non sostitutive, di quelle previste dalle leggi statali e/o regionali.

Le suddette penalità/sanzioni se applicate dovranno essere versate al Comune dal Gestore entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla data di ricevimento dell'ingiunzione al pagamento stesso. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della polizza di cui all'art. 3, per l'importo della sanzione applicata.

In merito poi questi paragrafi della Delibera del Commissario Prefettizio 9/2014, come sotto riportati ...

Vista la relazione tecnica del responsabile del servizio ecologia e sottoscritta per regolarità anche dal Responsabile del Servizio Ragioneria del 27.01.2014;

Ritenuta la stessa idonea per concedere la proroga richiesta;

Visto il Decreto Prefettizio prot. n. 28424 del 03.12.2013;

... si evidenzia che - sempre al cittadino - diventa impossibile comprendere la Delibera del Commissario Prefettizio se alla Delibera non viene allegata la Relazione Tecnica del Responsabile dell'Ufficio Ecologia, ma anche quella del Responsabile del Servizio Ragioneria, visto che siamo in presenza di un mancato rispetto dei termini del pagamento del corrispettivo dovuto al Comune, dove per ogni giorno di ritardo - secondo la Convenzione del Project Financing - sarebbe da applicare una penale di 10.000 euro al giorno.

Con queste considerazioni, al sottoscritto, appare pertanto incomprensibile la Delibera del Commissario Prefettizio che invece di applicare le Penali e le Sanzioni della Convenzione avrebbe così determinato:

1. di approvare, quale atto d'indirizzo gestionale nei confronti del Responsabile del Servizio Ecologia, la relazione tecnica redatta dallo stesso e dal responsabile del servizio finanziario del Comune, per la concessione della proroga del pagamento dal 31.01.2014 al 30.04.2014, come richiesto con nota prot. 703/2014;
2. di stabilire che il servizio ecologia dovrà inoltrare alla ditta Geo-Nova spa copia del presente atto per opportuna conoscenza e gli adempimenti conseguenti;

Tutto ciò premesso, considerato che al sottoscritto quanto deliberato dal Commissario Prefettizio oltre ad essere incomprensibile, potrebbe anche essere illegittimo ed essere un evidente danno erariale, nel chiedere copia della Relazione del Responsabile del Servizio Ecologia, chiede quali sono le motivazioni perché non sono state applicate le Penali e le Sanzioni previste dalla Convenzione del Project Financing.

Per queste motivazioni, si chiede pertanto l'annullamento in autotutela della Delibera n° 9 del 29.1.2014 e si chiede la "corretta" ed "integrale" applicazione di quanto previsto nella Convenzione del Project Financing dell'Opera Pubblica che sarebbe il (FINTO) Recupero Ambientale della (VERA) Discarica Siberie.

In attesa di un cortese cenno di riscontro si porgono distinti saluti.

Un cittadino "nativo" di Caselle:

*Beniamino Sandrini*

[beniamino.sandrini@postacertificata.gov.it](mailto:beniamino.sandrini@postacertificata.gov.it)